

**ALLEGATO B  
AL N. 38224 DI REPERTORIO  
N. 14481 DI RACCOLTA**

**STATUTO  
“ASSOCIAZIONE ANTHEA”**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo settore”) e successive modificazioni e integrazioni, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione non riconosciuta denominata

**“ASSOCIAZIONE ANTHEA  
ASSOCIAZIONE ANTHEA ETS”**

In relazione a quanto disposto dalla disciplina transitoria, la denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS potrà essere utilizzata dall'associazione solo dopo l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La sede è in Venezia, San Polo 1865.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione può essere mutata con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

**ART. 2 – FINALITA'**

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità che si propone di perseguire l'associazione sono di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici, anche in via indiretta, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, culturali.

In particolare, le finalità dell'associazione sono in via principale attività di istruzione e formazione agli associati nei seguenti ambiti:

- **Ambiti trasversali:**
  - didattica e metodologie;
  - apprendimenti;
- **Ambiti specifici:**
  - bisogni individuali e sociali dello studente;
  - inclusione scolastica e sociale;

attraverso le seguenti modalità:

- a. istruzione e/o formazione delle persone svantaggiate fisicamente, psichicamente, economicamente, socialmente, familiarmente, culturalmente;
- b. istruzione e/o formazione di insegnanti, genitori, operatori socio-sanitari, psicologi, pedagogisti, tecnici della riabilitazione, educatori e in generale tutti coloro che sono coinvolti direttamente nei rapporti con le persone svantaggiate di cui al punto precedente;
- c. formazione continua in sanità attraverso attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

Per il perseguimento delle finalità sopra citate, l'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017):

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi e servizi sociali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

### **ART. 3 – ASSOCIATI**

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e ne accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età devono presentare domanda firmata da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

### **ART. 4 – DIRITTI E DOVERSI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati maggiori d'età iscritti nel libro degli associati hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie secondo il principio del voto singolo.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Gli associati possono essere remunerati per l'attività svolta a favore dell'associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

### **ART. 5 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

L'ammissione all'associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale reiezione della domanda e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Qualora la domanda di ammissione sia respinta, chi l'ha proposta

può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per morte, esclusione, decadenza o per recesso. Nel caso di enti si perde in ogni caso di estinzione dell'ente, ancorché esso venga fuso o incorporato o comunque il suo patrimonio venga trasferito ad altri.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statuari o dei deliberati dell'associazione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di presentare, personalmente o per iscritto, le proprie osservazioni.

L'associato è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annuale.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. A tal fine, chi intende recedere deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto e lo comunica a sua volta all'associato.

L'associato receduto, decaduto o escluso e i successori del defunto o dell'ente estinto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate, le quali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ART. 6 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente, Vice-Presidente e Segretario;
- L'Organo di Controllo, se deliberato dall'Assemblea o previsto dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne chieda la convocazione.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari o altri regolamenti interni;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, nei limiti consentiti dalla legge;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- j) determina le eventuali quote associative annuali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, etc.) da recapitarsi agli associati almeno sette giorni prima della data della riunione e contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede dell'associazione, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati, personalmente tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali è necessario in ogni caso il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Le delibere Assembleari devono essere inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dall'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è di carattere generale.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea tra gli associati o le persone fisiche indicate dagli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono

rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti il Consiglio Direttivo venga meno, sulla sostituzione delibera l'Assemblea, nella sua prima riunione successiva.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste dal senso comma dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'Assemblea che nomina i membri del Consiglio Direttivo, con separate votazioni, nomina altresì il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa;
- 3) predisporre il bilancio;
- 4) deliberare sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- 5) amministrare il patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro consigliere eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (email, fax, ecc.) da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio. Per le riunioni del Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

#### **ART. 9 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio all'uopo delegato.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica

allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

I poteri di rappresentanza come sopra attribuiti hanno carattere generale. Le loro limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (art. 30 commi 2 e 4 del D.Lgs.).

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, sono scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio dà atto degli esiti del controllo svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 11 – PATRIMONIO**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. contributi e quote associative;
- b. donazioni e lasciti;
- c. ogni altro tipo di entrate coerente con le finalità dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, nel rispetto di quanto prescritto nell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017

#### **ART. 12 – BILANCI**

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Nei termini previsti dalle norme di tempo in tempo vigenti, il Consiglio

Direttivo redige il bilancio dell'associazione, in conformità delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio annuale dovrà essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e, se possibile, pubblicato sul sito internet della medesima.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

#### **ART. 13 – SCIOLGIMENTO**

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

#### **ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni, dalle altre leggi speciali in materia e, in quanto compatibile, dal codice civile.

F.to Ornano Laura

F.to Anna Bianchini notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 D.Lgs 82/2005, è composto di n. 13 pagine.  
Si rilascia alla parte.



Firmato digitalmente da ANNA BIANCHINI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
VENEZIA:80016330278